

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche:

Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2016	Approvazione del regolamento comunale
Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2025	Modifiche del regolamento comunale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Finalità del Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3 - Composizione del centro operativo comunale

TITOLO II - COMPONENTI E STRUTTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Art. 4 - Autorità Comunale di Protezione Civile

Art. 5 - L'Unità di Crisi Locale (UCL)

Art. 6 - Il Referente Operativo Comunale (ROC)

Art. 7 - La Sala Operativa

Art. 8 - Il Servizio comunale di Protezione Civile

Art. 9 - Funzioni di Supporto all'emergenza

Art. 10 - Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile

TITOLO III - IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Art. 11 - Il Piano di Emergenza Comunale

Art. 12 - Eventi calamitosi, adempimenti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 15 - Termini di validità del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi esigono primariamente una organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e di intervenire nel caso di emergenza con uomini e mezzi di pronto impiego, presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.
2. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile e della corrispondente struttura, in conformità alle direttive ed ai principi stabiliti dallo Stato e dalla Regione.

Art. 2 - Finalità del servizio di Protezione Civile

1. L'attività del Servizio Comunale di Protezione Civile (SCPC) , attraverso il proprio Ufficio, è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti pubblici e privati dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di pericolo.
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile si organizza per pianificare i rischi, fronteggiare le emergenze o attuare idonee attività operative derivanti:
 - da eventi gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili;
 - da eventi circoscritti agli enti territoriali confinanti anche in forza di progetti, convenzioni, programmi o accordi comunque denominati fra le Amministrazioni pubbliche interessate, fatto salvo quanto disposto dalla normativa sull'informativa ed il coordinamento di cui al punto seguente;
 - da eventi che, per intensità o estensione, ovvero per esigenza di mezzi o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.
3. Costituiscono, altresì, attività finalizzate alla Protezione Civile, in collaborazione con gli Enti preposti:
 - l'azione sul territorio in genere per preservarlo da danni indotti da eventi ambientali o da azioni antropiche distruttive;
 - le funzioni ausiliarie in supporto ad altre Forze pubbliche, richieste e disposte per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica o per la salvaguardia dei beni;
 - l'attività di previsione e prevenzione volta, fra l'altro, alla verifica ed all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
 - l'attività di formazione permanente;
 - la diffusione delle tematiche di Protezione Civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi di emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali;

- la partecipazione a manifestazioni pubbliche, in supporto alla Polizia Locale, che comportino afflussi importanti di visitatori tali da far supporre la possibilità di eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica o per la salvaguardia dei beni;

Art. 3 - Composizione del Centro Operativo Comunale

1. È istituito nel Comune di Lonato del Garda un centro operativo comunale (COC) con lo scopo di prevedere le possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi nel Comune per la sua posizione geografica, per gli insediamenti industriali attivati in loco o per incidenti su vie di transito e ferrovie a forte traffico e proporre e promuovere in caso d'emergenza, tutti quei provvedimenti necessari di immediata attuazione da assumersi al verificarsi dell'evento calamitoso.
2. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è composto da:
 - a) il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
 - b) l'Unità di Crisi Locale (UCL) con la Sala Operativa;
 - c) il Servizio Comunale di Protezione Civile;
 - d) il/i referente/i delle associazioni di volontariato che si occupano di Protezione Civile;
 - e) i Responsabili delle Funzioni di supporto di cui all'art. 9;
 - f) l'intera struttura organizzativa comunale per quanto di competenza.

TITOLO II - COMPONENTI E STRUTTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Art. 4 - Autorità Comunale di Protezione Civile

1. Il Sindaco nella sua veste di autorità di governo, è preposto ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, alle funzioni di organo locale di Protezione Civile e presiede l'Unità di Crisi Locale (UCL).
2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 possono essere delegate al Vice Sindaco; in caso di assenza del Sindaco, il Vice Sindaco esercita dette funzioni anche in assenza di specifica delega.
3. Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco,
 - assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
 - provvede agli interventi necessari, attraverso il Servizio Comunale di Protezione Civile quale struttura di coordinamento delle funzioni dell'Ente, dandone immediata comunicazione al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Prefetto e al servizio associato (GCVPC di Lonato d/G), ove esistente;
 - qualora la calamità o l'evento non possano essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze o strutture al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5 - L'Unità di Crisi Locale (UCL)

1. L'Unità di Crisi Locale (UCL) è l'organo direttivo di comando e controllo e costituisce lo

strumento strategico ed operativo di cui si avvale il Sindaco per gestire l'emergenza sul territorio di competenza. Essa si articola in una parte politico-strategica per la pianificazione della gestione dell'emergenza ed in una parte operativa per la gestione tecnica degli interventi.

2. L'UCL è convocata dal Sindaco, preferibilmente almeno una volta all'anno, in via ordinaria per verificare lo stato di aggiornamento del Piano Comunale e delle procedure ed in via straordinaria ogni qualvolta ritenuto opportuno per fronteggiare un'emergenza.
3. L'Unità di Crisi Locale è presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco ed è composta dalle seguenti figure o dai loro delegati:
 - a) Sindaco (o suo sostituto);
 - b) Referente Operativo Comunale (R.O.C.);
 - c) Responsabile Settore Servizi Tecnici;
 - d) Personale assegnato al Settore Polizia Locale e Settore Servizi Tecnici;
 - e) Referente/i delle associazioni di volontariato che si occupano di Protezione Civile;
 - f) Comandante locale Stazione Carabinieri;
4. Ove occorra, ai lavori dell' UCL possono essere chiamate a partecipare persone o figure ritenute utili per la loro competenza, capacità o qualificazione.
5. La nomina dei referenti per i ruoli previsti per l'Unità di Crisi Locale avverrà con provvedimento del Sindaco attraverso l'emissione di decreti sindacali, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Il Referente Operativo Comunale (ROC)

1. La figura del Referente Operativo Comunale (ROC) che costituisce un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità, viene individuato dal Sindaco tra i Funzionari o tra soggetti esterni competenti, ed è nominato con apposito decreto, così come previsto dalla normativa vigente.
2. In normalità il ROC avrà il compito di:
 - a) Coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi ;
 - b) Organizzare i rapporti con il Volontariato locale;
 - c) Sovrintendere alla stesura e aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
 - d) Tenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile;
 - e) Coordinare l'attività delle esercitazioni.
3. In situazione di emergenza, il ROC, avrà incarichi operativi di principale importanza, supportando il sindaco nella gestione del personale del comune, dei Volontari e delle aree di emergenza.
4. La reperibilità permanente per impulso di attivazione dell'intero sistema di allertamento verrà anche garantita coinvolgendo a rete, la struttura comunale ed il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, con compiti e destinatari d'avviso definiti. Il Responsabile Operativo Comunale di concerto con il Sindaco procede al coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile

attingendo, oltre che da tutte le associazioni di volontariato, da funzioni, servizi e personale impiegato presso il Comune di Lonato del Garda, ossia:

Settore 01 – Amministrazione Generale

- Predisposizione del servizio per l'informazione alla popolazione: modalità, contenuti, canali di comunicazione, ad es. avvisi, radio locali;
- Predisposizione del sistema unico segnalazioni;
- Aggiornamento della banca dati "residenti";
- Gestione dei rapporti con mass-media;

Settore 02 – Servizi Finanziari

- Stanziamento delle somme per affrontare le emergenze;

Settore 03 – Servizi Tecnici

- Sviluppo dei sistemi informativi a supporto del Servizio di Protezione Civile;

Settore 04 – Istruzione / Servizi alla Persona

- Aggiornamento dei riferimenti telefonici delle scuole;
- Verifica della necessità di assistenza particolari;
- Ripristino del servizio scolastico;
- Aggiornamento della banca dati "non autosufficienti" (fonti: ASL, istituto scolastico, cooperative sociali, associazioni di volontariato);
- Mantenimento dei contatti con personale ASL per individuazione e soluzione problemi sociali, sanitari, igienici, veterinari;
- Aggiornamento della disponibilità delle strutture di accoglienza, mezzi e personale per l'assistenza;
- Gestione problematiche sociali, sanitarie, veterinarie;
- Organizzazione servizi di assistenza e centri di raccolta popolazione;

Settore 05 – Polizia Locale / Sicurezza

- Individuazione nodi e viabilità alternative;
- Definizione necessità operative (personale, segnaletiche, transenne);
- Predisposizione testi ordinanze chiusura viabilità;
- Suddivisione compiti con Carabinieri e Polizia;
- Pianificazione interventi di soccorso;
- Censimento danni a persone, edifici, infrastrutture;
- Ripristino viabilità;
- Ripristino funzionalità servizi essenziali;
- Interpretazione dati monitoraggio;
- Coordinamento delle strutture operative (Vigili del Fuoco, Volontariato);
- Garantire i collegamenti tra il centro operativo e le aree di intervento;
- Mantenere i contatti con gli Enti sovraordinati (Prefettura e Regione);
- Ausilio alle squadre di soccorso;
- Attivazione cancelli e perimetrazione zone interessate;
- Mantenimento ordine pubblico;

Art. 7 - La Sala Operativa

1. La Sala Operativa è il centro gestionale delle operazioni in emergenza, dove viene data attuazione alle decisioni strategiche assunte dall'Unità di Crisi Locale.

2. La Sala Operativa viene allestita presso la sede del “Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile di Lonato del Garda - Bedizzole” in Via Ernesto Accordini n.ri 15/17, Lonato del Garda (BS), ed è attiva tramite le dotazioni normalmente in uso all’Ente.
3. La Sala Operativa dispone altresì di ulteriori spazi delocalizzati dove possono essere trasferite le funzioni in di Sala Operativa caso di non agibilità dell’edificio comunale e le funzioni di deposito (magazzino comunale). Le funzioni sono definite dal Piano di Emergenza Comunale e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Il Servizio Comunale di Protezione Civile – SCPC

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile – SCPC è costituito nel Comune di Lonato del Garda, sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile. Per l’aspetto di coordinamento e gestione, fa capo strutturalmente alla Polizia Locale.
2. Alle attività poste in essere dal **SCPC**, partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune, secondo le modalità previste dal Presente Regolamento e dal Piano di Emergenza Comunale. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte integrante del Servizio Comunale di Protezione Civile.
3. Il **SCPC** dovrà svolgere ogni attività volta ad assicurare la tutela dell’integrità e dell’incolumità comunitaria ed individuale, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, antropiche, tecnologiche e da qualsiasi evento calamitoso. In caso di emergenza, su disposizione del Sindaco, tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Protezione Civile i dati e la cooperazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.
4. I compiti del **SCPC** sono così delineati:
 - cura gli adempimenti normativi ed operativi relativi all’intero settore quali: gestione amministrativa ed operativa parco automezzi; contabilità budget assegnato e relativi capitoli di spesa; predisposizione di relazioni, schemi, report, atti e documentazione; tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni;
 - svolge funzioni di programmazione ed organizzazione amministrativa e gestionale, delle attività di Protezione Civile ed in caso di eventi eccezionali, costituisce struttura di supporto all’UCL;
 - nell’emergenza costituisce struttura di coordinamento fra i vari servizi comunali;
 - collabora con i vari Servizi comunali per l’attuazione delle attività di previsione, prevenzione ed aggiornamento permanente del Piano, costituendosi come ufficio di riferimento e di coordinamento;
 - cura le attività di informazione alla popolazione e divulgazione delle tematiche di Protezione Civile.

Art. 9 - Funzioni di Supporto all’emergenza

1. Al fine di coadiuvare l’attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale (COC) sono

istituite le Funzioni di Supporto alla gestione dell’Emergenza.

2. Le Funzioni si identificano essenzialmente in azioni che hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell’assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici.
3. Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall’emergenza.
4. Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso il **Servizio Comunale di Protezione Civile**, durante l’ordinaria attività preparatoria.
5. Le Funzioni di supporto per lo svolgimento delle Attività ordinarie sono:
 - Funzione Compiti Responsabili;
 - Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale e relative banche dati:
 - scenari di rischio;
 - banca dati “risorse” comprendente:
 - personale, mezzi e attrezzature (comune, ditte convenzionate, volontari);
 - banca dati “aree ed edifici” per l’emergenza;
 - Verifica disponibilità arredi ed efficienza attrezzature per attivazione COC;
 - Mantenimento contatti con le associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
 - Organizzazione di esercitazioni periodiche per posti di comando e miste;
 - Organizzazione, formazione e verifica preparazione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile (GCVPC);
 - Predisposizione provvedimenti amministrativi, rapporti giornalieri, modulistica per emergenza e post-emergenza.

Art. 10 Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

1. L’Amministrazione comunale riconosce la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all’attività di Protezione Civile. Assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio Comunale, all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in prevenzione o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92 e successive modificazioni.
2. Il Comune di Lonato del Garda riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Servizio di Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di eventuali specifiche convenzioni e individua appositi locali comunali per le attività inerenti.

3. Il Comune di Lonato del Garda concorre, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dal GCVPC per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato e da enti superiori di Protezione Civile.
4. Il Comune di Lonato del Garda si impegna ad utilizzare i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile secondo le direttive imposte dal Ministero degli Interni - Dipartimento di Protezione Civile (DPC/ CG/0018461 del 10/03/09).
5. La stipula di convenzioni con Associazioni di Volontariato sono di competenza della Giunta.

TITOLO III - IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Art. 11 - Il Piano di Emergenza Comunale

1. Il Piano di Emergenza Comunale, redatto in base alle caratteristiche e alle esigenze del territorio comunale e ispirato alle direttive statali e regionali in materia, é lo strumento documentale che evidenzia l'organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, consentano di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.
2. Il Piano è costantemente aggiornato dalla struttura comunale con il coordinamento del **SCPC** e con il supporto del **GCVPC**.
3. Al Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione integrale o di ampi estratti sul sito web ufficiale del Comune. La presente disposizione non si applica alle parti del Piano che contengano dati personali, sensibili o comunque tutelati.
4. In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Art. 12 - Eventi calamitosi, adempimenti

1. All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, **il Sindaco**, quale organo locale di Protezione Civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile Regionale, provvede a:
 - 1) disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - del ROC;

- dell'Unità di Crisi Locale;
- 2) disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al precedente Art. 3;
- 3) valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;
- 4) provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza di cui al precedente Art. 6;
- 5) fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
- 6) emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
- 7) vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito web ufficiale del Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, come disposto dall'art. 124 del D.lgs 267/2000 e dall'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Art. 15 - Termini di validità del Regolamento

1. Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.
2. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Lonato del Garda che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.
3. Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.